



REGOLAMENTO CONDOTTA AUTISTI E CONDUZIONE AUTOMEZZI

CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO DI VICENZA - ODV

REGOLAMENTO CONDOTTA AUTISTI E CONDUZIONE AUTOMEZZI

Art 1 – Principi generali

Le patenti, le immatricolazioni, la gestione dei mezzi, nonché le norme generali di condotta degli autisti e di conduzione degli automezzi della Croce Rossa Italiana sono disciplinate dal vigente “Testo Unico delle norme per la circolazione dei veicoli della Croce Rossa Italiana” (di seguito “Testo Unico”).

È fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli della CRI di conoscere, rispettare e mantenersi costantemente aggiornati sulle disposizioni normative, regolamentari e operative emanate dai responsabili dell'Associazione ai diversi livelli.

Durante la circolazione, i conducenti dei veicoli CRI devono improntare la propria condotta alla massima diligenza, prudenza e correttezza, al fine di tutelare l'incolumità dell'equipaggio, delle persone trasportate e dei terzi, nonché garantire la migliore conservazione dei veicoli e delle attrezzature dell'Associazione.

I conducenti devono mantenere in ogni circostanza un contegno corretto e civile, evitando assolutamente diverbi o discussioni con altri utenti della strada.

È fatto divieto di porsi alla guida di veicoli CRI in stato di alterazione psicofisica derivante dall'assunzione di alcool, sostanze stupefacenti o psicotrope.

I conducenti di veicoli CRI sono classificati in:

- conducenti di veicoli di trasporto;
- conducenti di veicoli di soccorso.

Art. 2 – Responsabilità del conducente

Ferma restando la copertura assicurativa obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi, il conducente abilitato alla guida di veicoli CRI risponde, nei limiti previsti dalle norme vigenti, sotto il profilo amministrativo e penale, dei danni cagionati a persone o cose in conseguenza di comportamenti dolosi o colposi nella conduzione del mezzo.

Art. 3 – Comportamento dei conducenti dei veicoli di trasporto

I conducenti dei veicoli di trasporto CRI sono responsabili della corretta sistemazione delle persone e delle cose trasportate.

È fatto divieto di trasportare un numero di persone superiore a quello indicato sulla carta di circolazione, nonché di superare i limiti di portata del veicolo.

La conduzione del mezzo deve avvenire con particolare attenzione al comfort dei trasportati, evitando frenate e accelerazioni brusche e affrontando curve, dossi e asperità stradali a velocità moderata.

Art. 4 – Comportamento dei conducenti dei veicoli di soccorso

Il conducente di un veicolo di soccorso è parte integrante dell'equipaggio di soccorso e collabora alle attività operative compatibilmente con i propri compiti di guida.

Il conducente è responsabile della conduzione del mezzo e della sicurezza dell'equipaggio durante l'intervento e, in particolare, deve:

- a) coordinare l'equipaggio per gli aspetti non sanitari connessi alla gestione del veicolo;
- b) curare la sicurezza del personale operante;
- c) assicurare il corretto posizionamento del mezzo durante le operazioni di soccorso;
- d) condurre il veicolo con attenzione al comfort e alla sicurezza del paziente e dell'equipaggio.

Art. 5 – Controlli preliminari all’inizio del servizio

Prima dell’inizio del servizio, il conducente deve:

- scollegare, se presente, il cavo di alimentazione del veicolo e riporlo correttamente;
- effettuare le verifiche funzionali previste, compilando la scheda di controllo tramite gli strumenti digitali messi a disposizione dall’Associazione;
- verificare, per i veicoli di soccorso, il corretto fissaggio della barella.

Art. 6 – Utilizzo dei dispositivi di ritenuta

Durante la marcia, il conducente, i passeggeri e il paziente devono utilizzare i dispositivi di ritenuta presenti a bordo. Il conducente è corresponsabile del rispetto di tale obbligo da parte di tutti i soggetti a bordo, ferma restando la responsabilità individuale di ciascuno.

Il personale sanitario e i soccorritori sono esonerati dall’obbligo di utilizzo dei dispositivi di ritenuta esclusivamente quando ciò sia strettamente necessario per prestare assistenza durante un servizio urgente.

Art. 7 – Trasporto di persone diverse dai Soci CRI

È vietato il trasporto a bordo dei veicoli CRI di persone non appartenenti alla Croce Rossa Italiana, salvo che:

- a) si tratti di utenti dei servizi istituzionali dell’Associazione (pazienti/trasportati);
- b) si tratti di accompagnatori del paziente, quando ritenuto necessario dall’equipaggio e compatibilmente con le condizioni di sicurezza, nel rispetto del numero massimo di persone trasportabili indicato nella carta di circolazione;
- c) sussistano motivate esigenze di servizio (ad es. trasferimenti operativi, supporto logistico, attività istituzionali, ecc) e comunque nel rispetto della carta di circolazione e delle condizioni di sicurezza.

Resta in ogni caso escluso il trasporto di persone per finalità estranee al servizio o non giustificate da esigenze operative.

Art. 8 – Modalità di esecuzione del servizio di assistenza sanitaria

Durante servizi di assistenza sanitaria a manifestazioni, il conducente deve concordare con i responsabili dell’evento il corretto posizionamento del mezzo, garantendo sempre una via di fuga praticabile.

Art. 9 - Modalità di conduzione in emergenza

Durante l’espletamento di un servizio in emergenza, il conducente deve utilizzare congiuntamente e in modo continuo i dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu e i dispositivi acustici di allarme (sirena). Solo in tali condizioni il conducente di veicolo CRI può derogare alle norme di comportamento del Codice della Strada, nei limiti e secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Anche nelle condizioni di cui al comma precedente, il conducente del veicolo CRI deve sempre osservare le regole di comune prudenza e diligenza, ponendo la sicurezza della circolazione e dell’equipaggio come priorità assoluta rispetto alla tempestività dell’intervento.

I dispositivi luminosi possono essere utilizzati singolarmente (senza sirena) esclusivamente nei seguenti casi:

- in caso di sosta in posizione di scarsa visibilità;
- durante soste operative;
- per effettuare manovre di inversione di marcia;
- in caso di sosta in corsia di emergenza;

- durante manovre di retromarcia in autostrada o su strade extraurbane.

Nei servizi svolti in convenzione con il Servizio di Emergenza-Urgenza 118, è esclusivamente la Centrale Operativa 118 a determinare l'utilizzo dei dispositivi di emergenza, in applicazione dei protocolli clinici e dei codici assegnati.

Negli altri servizi istituzionali della Croce Rossa Italiana, diversi dal 118, l'utilizzo dei dispositivi di emergenza è regolamentato dal Testo Unico delle norme per la circolazione dei veicoli della Croce Rossa Italiana.

I dispositivi di emergenza costituiscono richiesta di precedenza agli altri utenti della strada, ma non attribuiscono in alcun caso un diritto assoluto alla precedenza stessa.

Art. 10 – Velocità durante i servizi di emergenza

Quando ricorrono le condizioni di emergenza e le circostanze richiedano un'andatura sostenuta, la velocità del veicolo CRI deve essere sempre adeguata alle condizioni del traffico, allo stato del fondo stradale, all'efficienza del mezzo, alle condizioni atmosferiche e alla prontezza di riflessi del conducente, nonché a ogni altra circostanza rilevante ai fini della sicurezza.

Salvo condizioni particolarmente favorevoli di traffico o la circolazione su strade a più corsie per senso di marcia, la velocità del veicolo di soccorso, durante l'espletamento di un urgente servizio d'istituto, non deve di norma superare i 90 km/h.

È in ogni caso fatto assoluto divieto di procedere a velocità manifestamente eccessiva o tale da costituire pericolo, in particolare:

- a) nei centri abitati;
- b) in prossimità di luoghi frequentati da bambini;
- c) in prossimità di cantieri o lavori stradali;
- d) nelle ore notturne;
- e) in presenza di condizioni meteorologiche avverse.

Art. 11 – Comportamento alle intersezioni durante i servizi di emergenza

Anche in presenza di condizioni di emergenza, è fatto divieto di attraversare incroci senza essersi preventivamente accertati che gli altri utenti della strada abbiano percepito i segnali visivi e acustici e abbiano adottato comportamenti idonei a consentire il transito in condizioni di sicurezza.

In corrispondenza di intersezioni regolate da semaforo con luce rossa o in presenza di obbligo di precedenza, il conducente deve ridurre sensibilmente la velocità, fino a fermarsi se necessario, riprendendo la marcia solo dopo aver verificato che tutti gli utenti abbiano consentito il passaggio del veicolo CRI in emergenza.

Art. 12 – Altri comportamenti vietati durante i servizi di emergenza

Durante la circolazione in condizioni di emergenza è fatto divieto di porre in essere comportamenti contrari ai principi di prudenza e diligenza, e in particolare:

- a) circolare contromano o sorpassare in prossimità di curve o dossi con visibilità limitata;
- b) invertire la marcia su autostrade o strade assimilate senza l'ausilio di personale a terra o senza adottare la massima cautela;
- c) utilizzare i proiettori abbaglianti in fase di incrocio con altri veicoli;
- d) percorrere marciapiedi a velocità non adeguata o in presenza di pedoni;
- e) effettuare sorpassi a destra se non strettamente necessario e senza essersi accertati che il conducente che precede abbia compreso la manovra.

Art. 13 - Uso delle luci di crociera e dei dispositivi luminosi di visibilità

I veicoli della Croce Rossa Italiana – Comitato di Vicenza possono essere dotati di dispositivi

luminosi a luce blu fissa (c.d. luci di crociera), aventi esclusiva funzione di migliorare la visibilità del mezzo durante la circolazione ordinaria o in occasione di soste operative.

Le luci di crociera non costituiscono dispositivi di emergenza e non legittimano in alcun caso:

- la richiesta di precedenza agli altri utenti della strada;
- la deroga alle norme del Codice della Strada;
- il loro utilizzo in sostituzione dei dispositivi supplementari di segnalazione visiva e acustica previsti per i servizi di emergenza.

Nei servizi di emergenza-urgenza 118, l'utilizzo dei dispositivi di emergenza è disciplinato esclusivamente dall'art. 9 del presente regolamento e dall'art. 177 del Codice della Strada.

Le luci di crociera non possono in alcun caso essere utilizzate per segnalare uno stato di emergenza. L'attivazione delle luci di crociera è consentita solo quando strettamente funzionale a esigenze di sicurezza, visibilità o riconoscibilità del mezzo, e deve avvenire in modo proporzionato, non ingannevole e tale da non indurre in errore gli altri utenti della strada circa la natura del servizio svolto.

Art. 14 – Durata della guida

Il conducente di veicoli CRI non può essere impegnato nella guida per più di 9 ore consecutive. Nell'arco delle 24 ore, il tempo complessivo di guida non può comunque superare le 12 ore.

Dopo un periodo di guida continuativa di 4 ore e 30 minuti, il conducente deve effettuare una pausa di almeno 30 minuti.

Tra un periodo di guida di 9 ore consecutive e il successivo deve intercorrere un periodo di riposo di almeno 12 ore. Nei servizi fuori sede, il riposo può essere frazionato nell'arco delle 24 ore, purché abbia una durata complessiva non inferiore a 8 ore.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai veicoli e ai conducenti CRI impiegati in servizi di soccorso, in attività di protezione civile o in presenza di stato di necessità.

Art. 15 – Comportamento da tenere in caso di incidente stradale

Nel caso in cui un veicolo CRI transiti in prossimità di un incidente stradale, il conducente deve fermarsi, anche se impegnato in servizio con dispositivi di emergenza attivati, al fine di verificare l'eventuale presenza di feriti.

In presenza di feriti, il conducente deve contattare la Centrale Operativa 118 per concordare le modalità di intervento, comunicando lo stato di impiego del mezzo. Qualora il veicolo CRI sia già impegnato in un trasporto, potrà essere valutata la possibilità di lasciare sul posto un soccorritore con presidi idonei, proseguendo successivamente verso la destinazione assegnata.

Art. 16 – Posizionamento dell'ambulanza in caso di incidente stradale

Durante interventi di emergenza su strada, il conducente deve posizionare l'ambulanza in modo da garantire la sicurezza dell'equipaggio operante, evitando di ostacolare l'accesso di altri mezzi di soccorso e, ove possibile, consentendo il deflusso del traffico.

Art. 17 – Collaborazione con eliambulanza

Prima dell'atterraggio dell'elicottero, il conducente deve verificare che l'area sia libera da materiali che potrebbero sollevarsi e creare pericolo.

Durante le fasi di atterraggio e decollo, le porte del veicolo di soccorso devono rimanere chiuse e il veicolo deve mantenere il motore e i dispositivi luminosi accesi, salvo diverse indicazioni impartite dal personale dell'elisoccorso.

Art. 18 – Comportamento in caso d'incidente con il veicolo CRI

Fermo restando l'obbligo di fermarsi e di prestare soccorso previsto dalla normativa vigente, nel caso in cui un veicolo della Croce Rossa Italiana sia coinvolto in un incidente stradale, anche di lieve entità, il conducente ha l'obbligo di:

- raccogliere tutti i dati necessari relativi ai veicoli e ai conducenti coinvolti nel sinistro, nonché gli eventuali dati di testimoni presenti;
- richiedere, ove possibile, l'intervento di un organo di polizia stradale per il rilievo del sinistro.

È fatto divieto al conducente di sottoscrivere il modulo di constatazione amichevole di sinistro, salvo preventiva ed espressa autorizzazione del Presidente del Comitato o di un Consigliere.

Completato il servizio che stava svolgendo, il conducente deve redigere senza ritardo un rapporto dettagliato ed esauriente del sinistro su apposito modello, descrivendo le circostanze dell'evento e gli eventuali danni riscontrati, e trasmetterlo al responsabile del parco automezzi e al Presidente del Comitato o a un Consigliere.

Qualora l'incidente avvenga durante lo svolgimento di un servizio in convenzione (quali, a titolo esemplificativo, soccorso primario 118, servizi secondari, trasporto organi o di emoderivati), il conducente deve informare immediatamente la Centrale Operativa 118 e, successivamente, il Responsabile dell'Organizzazione dei Servizi Sanitari o il responsabile del parco automezzi o il Presidente del Comitato o un Consigliere.

Qualora l'incidente avvenga prima o durante lo svolgimento di qualsiasi altro servizio istituzionale, il conducente deve informare tempestivamente il Responsabile dei Servizi Sanitari o il responsabile del parco automezzi o il Presidente del Comitato o un Consigliere.

Art. 19 – Rapporti con le Forze di Polizia e con altri soggetti preposti alla regolazione del traffico

Durante la circolazione, i conducenti di veicoli della Croce Rossa Italiana devono avere al seguito la patente di servizio CRI, in formato cartaceo oppure in formato digitale tramite la piattaforma GAIA della Croce Rossa Italiana, che deve essere esibita ad ogni richiesta formulata dalle Forze di Polizia o da altri soggetti legittimati al controllo del traffico.

Il conducente di un veicolo CRI ha sempre l'obbligo di fermarsi quando un agente o un operatore in servizio di polizia stradale o di regolazione del traffico glielo impone.

Qualora, durante l'espletamento di un urgente servizio d'istituto, il conducente di un veicolo CRI venga fermato da un organo di polizia stradale, egli è comunque tenuto a fermarsi, informando il pubblico ufficiale della tipologia del servizio svolto e dell'urgenza dello stesso.

Eventuali ulteriori spiegazioni relative al comportamento tenuto, alle modalità di conduzione del mezzo e alla natura del servizio svolto dovranno essere fornite, ove consentito, al termine del servizio urgente. In ogni caso, l'accaduto deve essere riferito al Presidente del Comitato o a un Consigliere entro le 24 ore successive.

Art. 20 – Conclusione del servizio

Al termine di ogni servizio, il conducente di un veicolo della Croce Rossa Italiana è tenuto a:

- a) provvedere al rifornimento di carburante qualora il livello del serbatoio risulti inferiore alla metà della capacità complessiva;
- b) compilare il foglio di viaggio in tutte le sue parti, in formato cartaceo e/o in formato elettronico tramite il gestionale della Croce Rossa Italiana, in base alla tipologia di servizio svolto. Nei servizi per i quali è espressamente previsto, la compilazione del foglio di viaggio deve avvenire obbligatoriamente su entrambi i supporti. Devono essere indicati, nello spazio apposito, l'orario di inizio e di fine di eventuali soste, anche qualora la durata delle stesse sia inferiore alla mezz'ora;

- c) riporre le chiavi del veicolo nell'apposita bacheca, al numero corrispondente, qualora il mezzo sia ricoverato all'esterno dell'autorimessa della CRI, ovvero sul cruscotto nel caso in cui il mezzo sia ricoverato all'interno dell'autorimessa della CRI. Qualora il veicolo sostasse presso una sede esterna, il conducente deve attenersi alle disposizioni impartite dal responsabile della sede di appartenenza in merito alle modalità di custodia e di deposito delle chiavi;
- d) parcheggiare il veicolo, presso le sedi della CRI, negli appositi stalli individuati e segnalati; per la sede di Vicenza, tali stalli sono identificabili mediante apposita cartellonistica;
- e) collaborare con il resto dell'equipaggio alla pulizia e al riordino di tutti i vani del veicolo, inclusi la cabina di guida e il vano sanitario o di carico;
- f) segnalare eventuali anomalie riscontrate nel funzionamento del veicolo esclusivamente mediante gli strumenti digitali messi a disposizione dall'Associazione, compilando la scheda di controllo sull'applicazione in uso all'autista ovvero aprendo, tramite la medesima applicazione, una specifica segnalazione. In presenza di problematiche gravi o urgenti, il conducente deve inoltre contattare tempestivamente il responsabile reperibile del parco automezzi.

Art. 21 – Rilascio patenti CRI e abilitazione alla guida

Il rilascio delle patenti di servizio della Croce Rossa Italiana avviene nel rispetto di quanto previsto dal Testo Unico delle norme per la circolazione dei veicoli della Croce Rossa Italiana.

L'abilitazione alla conduzione dei veicoli CRI è subordinata al possesso dei requisiti previsti dal Testo Unico, nonché al rispetto delle disposizioni interne adottate dal Comitato.

L'abilitazione alla conduzione dei mezzi di soccorso impiegati nei servizi di Emergenza-Urgenza è disciplinata dal successivo articolo 22.

Art. 22 – Abilitazione alla guida delle ambulanze di emergenza 118

Abilitazione alla guida delle ambulanze di emergenza 118 – Mezzi di Soccorso di Base - BLS

Una volta conseguita la patente di servizio della Croce Rossa Italiana per la conduzione delle ambulanze, ai fini dell'abilitazione alla guida dei mezzi di soccorso impiegati nei servizi di Emergenza-Urgenza 118, l'avvio del percorso può essere richiesto dall'interessato o proposto dai responsabili competenti, secondo le disposizioni organizzative del Comitato.

L'autista candidato deve rispettare i seguenti requisiti e passaggi:

- a) aver svolto almeno dodici (12) servizi in qualità di conducente su mezzi CRI non impiegati nel servizio di Emergenza-Urgenza 118, al fine di acquisire adeguata esperienza operativa;
- b) essere in possesso almeno della qualifica di Soccorritore (già "3° di Macchina"), ai sensi del Regolamento Servizi Sanitari – Obiettivo Strategico "Salute" della Croce Rossa Italiana – Comitato di Vicenza;
- c) presentare richiesta di autorizzazione allo svolgimento dell'affiancamento operativo alla Commissione Obiettivo Strategico Salute, istituita ai sensi del Regolamento Servizi Sanitari - Obiettivo Strategico "Salute";
- d) l'autorizzazione allo svolgimento dell'affiancamento è rilasciata esclusivamente a seguito di valutazione positiva della Commissione Obiettivo Strategico Salute, che verifica il possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b);
- e) solo a seguito dell'autorizzazione di cui alla lettera d), l'autista candidato può svolgere il periodo di affiancamento operativo obbligatorio su mezzi impiegati nel servizio di Emergenza-Urgenza 118;

- f) al termine del periodo di affiancamento, l'autista deve presentare richiesta di valutazione finale alla Commissione Obiettivo Strategico Salute, ai fini del rilascio dell'abilitazione alla guida in emergenza 118 (Mezzi di Soccorso di Base - BLS).

L'abilitazione, ove concessa, è registrata nel gestionale di Comitato.

Affiancamento operativo (requisito minimo)

L'affiancamento operativo di cui al precedente comma 22.1, lettera e), è disciplinato come segue:

- l'autista candidato deve svolgere almeno due (2) turni di affiancamento su mezzi impiegati nel servizio di Emergenza-Urgenza 118, operando sotto la supervisione di un autista già abilitato alla guida in emergenza 118;
- il numero minimo di turni di affiancamento può essere incrementato, con motivata indicazione, qualora emerga la necessità di ulteriore consolidamento delle competenze di guida in emergenza, su valutazione del tutor, del Responsabile dell'Organizzazione dei Servizi Sanitari o del Direttore Sanitario;
- ciascun turno di affiancamento deve essere attestato e registrato nel gestionale di Comitato, con indicazione dell'esito e di eventuali osservazioni da parte dell'autista tutor;
- il completamento con esito positivo del periodo di affiancamento costituisce requisito necessario ma non sufficiente per il rilascio dell'abilitazione, che resta in ogni caso subordinata alla deliberazione positiva della Commissione Obiettivo Strategico Salute.

Abilitazione alla guida delle ambulanze infermierizzate – Mezzi di Soccorso Avanzato - ALS

Per poter essere abilitato alla conduzione delle ambulanze infermierizzate impiegate nel servizio di Emergenza-Urgenza 118 (Mezzo di Soccorso Avanzato - ALS), l'autista deve:

- essere già in possesso dell'abilitazione alla guida in emergenza 118 per i mezzi di soccorso di base (BLS);
- aver frequentato con esito positivo il corso di "Assistenza al medico/infermiere", organizzato nell'ambito dell'Obiettivo Strategico "Salute";
- dimostrare adeguata conoscenza del vano sanitario dell'ambulanza, delle attrezzature e delle procedure operative di supporto all'intervento sanitario avanzato;
- ottenere deliberazione positiva della Commissione Obiettivo Strategico Salute, che autorizza l'abilitazione alla guida delle ambulanze infermierizzate (ALS), con registrazione dell'abilitazione nel gestionale di Comitato.

Art. 23 – Addebito dei danni cagionati dagli Autisti agli automezzi della CRI Vicenza

Nel rispetto di quanto previsto dal Codice Etico, Provvedimenti Disciplinari e Collegi Disciplinari della Croce Rossa Italiana, ogni appartenente all'Associazione è tenuto a utilizzare le risorse disponibili secondo criteri di correttezza, diligenza ed economicità.

Al fine di disincentivare l'utilizzo improprio degli automezzi di proprietà e/o in uso alla CRI – Comitato di Vicenza, nei casi di danni cagionati agli automezzi per colpa, imprudenza o imperizia dell'autista, accertate dal Consiglio Direttivo, è addebitata all'autista una quota pari al 10% del valore dei danni causati.

Il valore dei danni è determinato sulla base dell'importo complessivo delle fatture emesse dai fornitori incaricati della riparazione o del ripristino del mezzo. In ogni caso, l'importo massimo addebitabile all'autista per ciascun sinistro non può superare la somma di euro 500,00 (cinquecento/00).

In particolare:

- danni non dichiarati*: per ogni danno non segnalato dall'autista e successivamente accertato tramite riscontri, testimonianze o verifiche documentali;
- danni dichiarati*: per ogni danno dichiarato, successivo al primo sinistro, causato da colpa, imprudenza o imperizia dell'autista, come accertato dal Consiglio Direttivo.

L'addebito delle somme avviene esclusivamente previa apposita deliberazione del Consiglio



Direttivo.

Art. 24 – Norme attuative

Il presente regolamento è adottato con apposita deliberazione del Consiglio Direttivo della Croce Rossa Italiana – Comitato di Vicenza ed entra in vigore con effetto immediato.

Copia del regolamento deve essere resa disponibile in tutte le sedi del Comitato e pubblicata sul sito web istituzionale, al fine di garantirne la massima diffusione e conoscenza da parte di tutti gli appartenenti all'Associazione.



TAVOLA DELLE REVISIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO

<i>N.</i>	<i>Data della delibera del Consiglio Direttivo</i>	
0	13 novembre 2016	<i>Approvazione con Determinazione Presidente</i>
1	11 luglio 2018	<i>Prima revisione Delibera del Consiglio Direttivo</i>
2	25 febbraio 2020	<i>Seconda revisione Delibera del Consiglio Direttivo</i>
3	21 gennaio 2021	<i>Terza revisione Delibera del Consiglio Direttivo</i>
4	29 dicembre 2025	<i>Quarta revisione Delibera del Consiglio Direttivo</i>
5	-----	<i>Quinta revisione</i>